

STATUTO

ELISIR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPOBELLO DI MAZARA TP VIA
CB 27 9

Numero REA: TP - 161876

Codice fiscale: 02323870812

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2008 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto	
	"ELISIR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art. 1 (Costituzione e denominazione) È costituita con sede nel comune di Campobello di Mazara la Società Cooperativa Sociale denominata "ELISIR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Art. 2 (Durata) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. TITOLO II MODELLO SOCIETARIO SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA ART. 3 MODELLO SOCIETARIO La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. ART. 4 PREVALENZA - OGGETTO SOCIALE A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa: - il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; - il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; - l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. Gli amministratori documentano tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B). La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguir-	
	1	

mento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Sicilia, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

La cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza alcuna finalità speculativa, intende perseguire le finalità previste dall'art.1 della legge 381/91 e successive modificazioni. In particolare persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana, culturale, sociale e professionale e favorisce l'inserimento e l'integra-

zione sociale delle persone svantaggiate quali anziani, portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, minori a rischio, ragazze madri, tossicodipendenti, extracomunitari, immigrati ed emigrati, ex detenuti, lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, disoccupati di lunga durata, soggetti espulsi dal mercato del lavoro, nonché tutte le altre categorie di soggetti svantaggiati.

In relazione della natura e delle finalità per le quali è stata istituita, la cooperativa perseguirà gli scopi statutari attraverso le attività di seguito elencate da svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

1) resa di servizi socio assistenziali di ogni ordine e grado, in favore di infanti, minori, adolescenti, adulti ed anziani, inabili fisici, psichici e sensoriali, gestanti, ragazze madri, tossicodipendenti, immigrati, emigrati ed altri soggetti in condizioni di bisogno e/o svantaggio sociale conseguente a malattie, malformazioni, menomazioni, disabilità, indigenza, ecc., anche attraverso la promozione e gestione di attività quali, servizi di assistenza domiciliare, centri di ascolto e di prima accoglienza, comunità alloggio, case albergo, case protette, centri di accoglienza per ospitalità diurna e residenziale, soggiorni vacanze, comunità familiari, case di riposo e di assistenza;

2) promozione, istituzione e gestione di servizi di informagiovani, nonché servizi sociali in favore di minori, adolescenti e giovani, volti alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile;

3) promozione di servizi sociali in favore di minori anche attraverso la gestione di asili nido, scuole materne, servizi baby - sitter, centri diurni e residenziali, doposcuola, etc.;

4) promozione e gestione di servizi di assistenza sociale, socio-psico-pedagogica, servizi di informazione, assistenza ed orientamento idonei a sostenere gli adolescenti e i giovani in ogni situazione di disagio;

5) istituzione ed organizzazione di iniziative di sostegno economico, sociale e psicopedagogico in favore di tutti i soggetti bisognosi;

6) attività di volontariato in favore di tutti i soggetti bisognevoli di conforto, assistenza e cura, socio assistenziale e sanitaria, anche a supporto, in collaborazione ed associazione con altre organizzazioni ed istituzioni di assistenza;

7) resa di servizi socio sanitari di base e specialistici, residenziali e domiciliari, semplici ed integrati, anche attraverso la promozione e gestione, diretta ed indiretta, di attività quali centri medici, diagnostici, fisioterapici e riabilitativi, case di cura e centri di assistenza sanitaria, cliniche specialistiche, centri di medicina trasfusionale, strutture sanitarie odontoiatriche, residenze sanitarie assistite, comunità terapeutiche assistite, centri di lunga de-

genza per malati cronici e terminali, strutture hospice, residenze sanitarie, centri residenziali e semiresidenziali di prevenzione, cura e riabilitazione, centri di accoglienza e cura geriatrica, etc.;

8) progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte all'erogazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali quali, medicina di laboratorio, medicina nucleare, cardiologia, endoscopia, radioterapia, chirurgia ambulatoriale, dialisi, medicina fisica e riabilitativa, chirurgia plastica ed estetica;

9) progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte all'erogazione di prestazioni di base ambulatoriale quali centri di recupero e riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale, centri di salute mentale, consultori familiari e presidi per il trattamento delle dipendenze;

10) progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte all'erogazione di prestazioni di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti quali pronti soccorsi, centri di rianimazione e di terapia intensiva, centri di degenza, day hospital, day surgery, punti nascita e blocco parto, strutture chirurgiche ed operatorie, centri trasfusionali, di frigoemoteca e centri di anatomia patologica;

11) progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte all'erogazione di prestazioni a ciclo continuo e/o diurno in fase post acuta quali presidi di recupero e riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisica, psichica e sensoriale, presidi di tutela della salute mentale in regime diurno ed in day hospital psichiatrico, strutture residenziali psichiatriche e strutture di riabilitazione ed educativo assistenziali per soggetti affetti da dipendenze e tossicodipendenze;

12) promozione, realizzazione e gestione di una rete di servizi assistenziali e sanitari a carattere territoriale al fine dello sviluppo di un organico ed integrato sistema di assistenza, sociale e sanitaria;

13) progettazione, realizzazione e gestione di impianti e strutture sportive istituite per supportare processi riabilitativi rivolti a minori, anziani ed inabili, nonché in favore di altri soggetti bisognevoli di assistenza psicofisica e motoria;

14) progettazione, realizzazione e gestione di impianti e strutture polivalenti per la cultura, lo svago e lo sport, finalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico e sensoriale delle persone;

15) progettazione, realizzazione e gestione di strutture atte allo svolgimento di iniziative di turismo sociale e culturale, centri di benessere, centri estetica, centri di disintossicazione da dipendenze, beauty farm, ecc. ecc.;

16) progettazione realizzazione e gestione di servizi socio

assistenziali e sanitari in favore dei portatori di handicap, volti a favorire i processi di superamento di situazioni e-marginanti, a prevenire e/o a limitare la disabilità e per consentite la permanenza dei portatore di handicap nel proprio ambiente sociale e familiare;

17) promozione, istituzione e gestione di servizi di intervento socio-psico-terapeutico riabilitativo e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti disabili;

18) promozione, istituzione e gestione di iniziative di assistenza ed accompagnamento dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali nei presidi pubblici e privati, nonché a domicilio, presso i presidi ospedalieri, i luoghi di villeggiatura, gli istituti scolastici, i centri e le istituzioni pubbliche e private, i servizi pubblici e privati di igiene e cura personale;

19) progettazione, realizzazione e gestione di attività di trasporto, urbano ed extraurbano, di infermi, inabili e disabili;

20) progettazione, realizzazione e gestione di attività di trasporto sanitario di emergenza, urbano ed extraurbano;

21) progettazione, realizzazione e gestione di attività di accoglienza ed assistenza, domiciliare e residenziale, a supporto di tutti i soggetti bisognevoli di conforto e cura, sociale e sanitaria, anche in collaborazione ed associazione con altre organizzazioni ed istituzioni di assistenza pubbliche, private e miste;

22) progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di assistenza medica generica e specialistica, infermieristica, fisioterapica e riabilitativa, anche domiciliare, privata e/o in convenzione con enti pubblici ed AUSL;

23) progettazione, realizzazione e gestione di servizi di telesoccorso e teleassistenza, nonché di ogni altro tipo di assistenza telematica;

24) svolgimenti di servizi di logistica, deposito, distribuzione primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso per conto di industrie produttrici e commerciali di mobili, arredi, attrezzature, strumenti e dispositivi medicali medici e paramedici;

25) svolgimenti di servizi di logistica, deposito, distribuzione primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, per conto, di industrie produttrici e commerciali di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, dermocosmetici, veterinari, erboristici, fisioterapici, omeopatici, dietetico alimentari e sanitari;

26) svolgimento di servizi di logistica, deposito, distribuzione primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendita, per conto di industrie produttrici e commerciali di forniture globali per ospedali, case di cura, centri di studio e ricerca medica, ambulatori, case di riposo e comunità;

27) svolgimenti di servizi di logistica, deposito, distribu-

zione primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, per conto di industrie produttrici e commerciali di prodotti detergenti, igienizzanti, disinfettanti e purificanti per ospedali, case di cura, centri di studio e ricerca medica, ambulatori, case di riposo e comunità;

28) progettazione, realizzazione e gestione di campagne di prevenzione da attuarsi in forma privata e/o in convenzione con associazioni di categoria mediche e paramediche e con AUSL ed Enti Locali;

29) progettazione, realizzazione e gestione di azioni di sensibilizzazione verso le problematiche dell'assistenza sociale e sanitaria, rivolte a giovani ed adulti;

30) progettazione, realizzazione e gestione di iniziative formative ed occupazionali rivolte a soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, volte al loro accrescimento umano e culturale ed al loro inserimento sociale e professionale;

31) gestione di iniziative di animazione socio culturale e di intrattenimento;

32) progettazione e gestione di iniziative culturali, seminari, ricreative, formative e socio assistenziali e sanitarie, in favore degli emigrati, anche nell'ambito dello stesso Stato, e delle loro famiglie;

33) progettazione e gestione di iniziative culturali, seminari, ricreative, formative, ed assistenziali in favore degli immigrati, anche nell'ambito dello stesso Stato, e delle loro famiglie;

34) promozione, progettazione, realizzazione e gestione di iniziative socio assistenziali e sanitarie regionali, nazionali e transnazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari;

35) progettazione e gestione di iniziative finalizzate alla promozione di azioni di cooperazione regionale, nazionale ed internazionale;

36) progettazione, realizzazione e gestione di azioni formative rivolte agli operatori del settore sociale, assistenziale e sanitario;

37) progettazione, assistenza alla progettazione per conto terzi, gestione e cogestione di azioni formative di ogni ordine e grado in favore di enti, società, consorzi ed associazioni, pubbliche, private e miste operanti nel settore socio assistenziale e sanitario;

38) promozione culturale e professionale dei giovani in cerca di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi rivolti al l'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezionamento, alla specializzazione, alla riqualificazione e all'acquisizione di specifiche competenze professionali nel

settore socio assistenziale e sanitario;

39) attuazione di ricerche, studi ed indagini statistiche nel settore socio assistenziale e sanitario;

40) promozione della ricerca e dello sviluppo, nel campo delle discipline tipiche del settore socio assistenziale e sanitario;

41) intervento diretto nell'attività di ricerca e sviluppo, nel campo delle discipline tipiche del settore socio assistenziale e sanitario;

42) resa di consulenze progettuali, organizzative, gestionali, contabili, finanziarie e legali in favore di enti/società aziende, pubbliche e private, in materia di servizi sociali e sanitari;

43) progettazione e gestione di servizi nel settore della refezione e ristorazione, residenziale e domiciliare, a supporto dei servizi socio assistenziali e sanitari;

44) progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione, purificazione di luoghi, strutture ed immobili destinati all'assistenza, sociale e sanitaria;

45) progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di raccolta, smaltimento rifiuti ordinari e speciali provenienti da attività socio assistenziali e sanitari;

46) progettazione e gestione di iniziative volte alla sistemazione, all'aggiornamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riqualificazione di luoghi, strutture ed immobili destinati all'assistenza, sociale e sanitaria;

47) progettazione e gestione di iniziative volte al miglioramento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, generici e specifici, delle strutture che svolgono e/o dovranno svolgere servizi socio assistenziali e sanitari;

48) progettazione e gestione di iniziative volte a favorire l'introduzione di processi di innovazione tecnica e tecnologica nei sistemi socio assistenziali e sanitari;

49) progettazione e gestione di iniziative volte a migliorare l'efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie preventive e curative;

50) progettazione e gestione di iniziative volte a migliorare il livello qualitativo delle prestazioni sanitarie preventive e curative erogate;

51) progettazione e sviluppo di iniziative volte all'acquisizione in gestione di servizi esternalizzabili del settore socio assistenziale e sanitario, nonché di ogni altro settore organizzativo e/o gestionale connesso, da attuarsi in convenzione con Enti Governativi e non Governativi, Statali, Regionali, Provinciali e Locali, ASI ed Enti Locali;

52) capitalizzazione, mediante collaborazioni, partenariati ed associazioni, di esperienze di altri enti, associazioni e società, pubbliche, private e miste, nel settore socio assistenziale e sanitario, attraverso lo svolgimento di azioni ed

interventi congiunti;

53) progettazione e gestione di iniziative culturali, seminari, ricreative e formative nel settore assistenziale e sanitario.

Inoltre, la cooperativa, nell'ambito delle attività svolte ed al fine di perseguire al meglio gli scopi statutari potrà attivare: la promozione ed attuazioni di partenariati, gemellaggi, collaborazioni, convenzioni ed affiliazioni con enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, istituti, dipartimenti universitari, centri di ricerca e sperimentazione e consorzi, a livello locale, regionale, nazionale, comunitario, ed extracomunitario; la partecipazione a società, a cooperative ed a consorzi; la partecipazione di enti, società ed associazioni, pubbliche, private e miste nella compagine sociale della cooperativa; promozione di qualunque attività mobiliare, immobiliare, commerciale che favorisca il perseguimento degli scopi statutari.

Per il conseguimento dello scopo sociale potrà infine:

- partecipare ad aste, gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento di lavori per la fornitura di beni e servizi, inerenti l'oggetto sociale, indetti da enti pubblici e privati;
- ricevere qualsiasi incentivo, contributo o sovvenzione, prestito agevolato erogabile a norma delle leggi vigenti o emanate da organismi comunitari, nazionali e regionali;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di soggetti ed Enti che aderiscono alla cooperativa, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- acquisire partecipazioni e cointeressenze di consorzi ed enti con finalità analoghe;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

1 concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

2 partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

3 contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine

di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 *bis* del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 19 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per la sua ammissione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-

sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di € 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 10.

Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

- 1 voto fino a 5.000,00 euro;
- 2 voti fino a 20.000,00 euro;
- 3 voti fino a 50.000,00 euro;
- 4 voti fino a 100.000,00 euro;
- 5 voti oltre 500.000,00 euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono

superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità previsti per i soci ordinari.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto

previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, entro il termine di 60 giorni, se non adempie al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti dovuti alla società a qualsiasi titolo;
- d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adot-

tato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di

socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta due volte assemblee consecutive.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo Amministrativo.

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata, fax e-mail. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 18 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e

con le modalità di cui al precedente articolo 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ne superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 13. con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le Cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'organo amministrativo sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

b) La qualifica / professionalità;

c) I compensi erogati;

d) Il tempo di permanenza nella società;

e) La tipologia del rapporto di lavoro;

f) La produttività.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

d) L'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 26 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, e-mail, fax o avviso da affiggersi presso la sede sociale o altro mezzo di comunicazione fatta a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;

2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 14, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

3. procede alla nomina dell'organo amministrativo;

4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

5. determina la misura dei compensi da corrispondere all'organo amministrativo ed ai sindaci;

6. approva i regolamenti interni;

7. delibera sulla responsabilità dell'organo amministrativo e dei sindaci se nominati;

8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua

competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 29 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 3 voti come appresso specificato:

1 voto fino a 5.000,00 euro di capitale;

2 voti fino a 20.000,00 euro di capitale;

3 voti oltre a 20.000,00 euro di capitale;

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 soci.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo Amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente dell'organo amministrativo, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La società è amministrata con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministazione è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;

L'organo amministrativo elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. Gli amministratori componenti l'organo amministrativo sono rieleggibili.

Art. 32 (Compiti e poteri dell'organo Amministrativo)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa

e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia

materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax, e-mail o avviso da affiggersi presso la sede sociale e da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i organo amministrativo e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori o dell'amministratore unico, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'organo amministrativo o l'amministratore unico è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli ammi-

nistratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 del Codice Civile.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente o l'amministratore unico perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, istitori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'amministratore unico o Il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 38 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando

obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 *bis* comma primo del codice civile.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 60.000,00.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.10 e seguenti del codice di procedura civile;

- c) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-

tore e sono nominati dall'ordine professionale competente alla materia oggetto della controversia. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Liquidazione del patrimonio)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a responsabilità limitata.

Firmato: MANGIARACINA ANTONINO - GIOVANNI CANCEMI.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 del DPR n.445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Esente dall'imposta di bollo virtuale ai sensi del D.Lgs. 460/97.